



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione di donne e uomini operante nella dimensione socio - culturale e civile di Comitato, che assume la denominazione e il logo di "SISMA.12" ricostruire la Bassa dal basso.

L'associazione ha la sede legale in Via Faiani Nr.8/10 - 41016 Novi di Modena, presso il Poggio e la sua durata è illimitata.

L'associazione intende radicarsi nella realtà culturale e civile di tutti i Comuni colpiti dal sisma.

TITOLO II

Scopo - Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Essa opera senza scopo di lucro , con finalità socio-culturali e civili.

Il Comitato nasce dall'esigenza dei cittadini del "cratere" di dotarsi di uno strumento, che li rappresenti in tutto il territorio coinvolto dai sisma di maggio.

Vuole in qualche modo proseguire l'idea di partecipazione civile, al fine di proporsi come contenitore di informazioni, idee e progetti.

Il Comitato vuole continuare a fasi sì che ci sia un coinvolgimento attivo della popolazione della gestione che tutt'ora connota dei tratti di emergenza e nell'avvio della fase di ricostruzione, lavorando assieme a tecnici e consulenti di settore per elaborare proposte di intervento e piani per la ricostruzione che vadano incontro alle esigenze dei privati, tenendo conto delle diverse situazioni socio-economiche dei singoli, senza discriminante alcuna.

Il Comitato fa parte di una nuova realtà sociale caratterizzata dalla cittadinanza attiva e dal partenariato civile e opera per promuovere il ruolo dell'associazionismo nel processo decisionale pubblico. Il Comitato intende proporre una nuova cultura democratica e della partecipazione basata sui seguenti principi: legalità, etica pubblica, trasparenza, giudizio informato, protagonismo dei cittadini, ascolto attivo, spirito di servizio, rispetto istituzionale.

Il Manifesto costituente del Comitato Sisma.12, che viene allegato allo Statuto , definisce in modo più completo i principi, i valori e gli obiettivi che sono il quadro di riferimento del Comitato

stesso.

Le persone potranno essere coinvolte nel Comitato con due modalità: la prima diventando soci dell'Associazione e la seconda diventando Amici del Comitato senza far parte dell'Associazione

Tutte le persone , indipendentemente dalla loro identità religiosa, etnica, culturale e dell'orientamento sessuale potranno associarsi al Comitato.

Il Comitato promuove al suo interno e all'esterno nella sua azione civile e culturale il riconoscimento e il rispetto del genere femminile e maschile.

Per la realizzazione degli scopi del comitato si prevedono le seguenti azioni:

- 1 - censimento e mappatura dei campi spontanei;
- 2 - monitorare i bisogni e i problemi dei cittadini;
- 3 - coordinare e ottimizzare la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione degli aiuti;
- 4 - promuovere la nascita di comitati comunali e quella di commissioni tematiche in grado di approfondire i problemi generali e quelli specifici legati al dopo terremoto e alla ricostruzione.
- 5 - Creazione di una rete di contatti con Consulenti e tecnici che possano contribuire con idee e progetti all'azione diretta della ricostruzione
- 6- Analisi e promozioni di nuovi progetti di ricostruzione
 - In "Bioedilizia", che soddisfa le norme energetiche dell'Unione Europea obiettivo 20.20.20
 - ristrutturazione/ricostruzione secondo le regole di edilizia piu' tradizionale
 - ricostruzione ad energia "0" atta a garantire un impatto ambientale ottimale
 - ristrutturazione/ricostruzione in base alle normative antisismiche legate all'effettivo grado di rischio dei comuni terremotati a seguito degli eventi del 20 e del 29 maggio
 - promuovere interventi di autocostruzione assistita con tecnologie appropriate anche con corsi di formazione adeguati alle diverse tecniche costruttive al fine di favorire sistemi costruttivi a basso costo
 - promuovere progetti pilota sia per la prima emergenza che per il lungo periodo anche in collaborazione con università, istituti di ricerca , enti del settore, società o singoli privati a livello nazionale ed internazionale
- 7- instaurare un dialogo con le Pubbliche amministrazioni e gli Enti preposti dallo Stato per garantire ad ogni singolo cittadino le informazioni necessarie atte a favorire la ricostruzione
- 8- ricerca e finalizzazione delle risorse di lavoro locali, per agevolare una ripresa della piccola imprenditoria e artigianato locali

9-II Comitato inoltre si potrà fare promotore per individuare e realizzare progetti e micro-progetti anche in collaborazione con amministrazioni o altre realtà associative alle quali dedicare anche delle specifiche raccolte fondi.

10-offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività

11- Farsi promotore di gruppi di acquisto

12-promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini

13-svolgere attività di coordinamento con le istituzioni territoriali, regionali, provinciali, comunali, e forze politiche, banche dati, enti pubblici e privati, le associazioni e organizzazioni di volontariato e del privato sociale per ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni di rete

14-svolgere attività di sensibilizzazione offrendo informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative editoriali.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, cartacea o via web, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Nella fase iniziale della attività del Comitato non è prevista nessuna quota associativa

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a mantenere un comportamento leale nei confronti dell'Associazione;
 - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

I soci cessati, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e nel rispetto della legislazione vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra Associazione avente scopo analogo o affine.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ogni anno predispone il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Consiglio Allargato

Assemblee

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, del Vice-Presidente, del Tesoriere;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario e fissazione della quota associativa;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) formazione dei gruppi di lavoro tematici;
- f) approvazione di eventuali Regolamenti;
- g) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.
- h) definizione del numero dei membri del Consiglio Direttivo

Nella fase di avvio del Comitato il Consiglio direttivo sarà eletto dai fondatori di sisma.12

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da rendersi noto ai soci almeno **5** giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'avviso dovrà essere divulgato ai soci mediante una o più delle seguenti modalità:

- Affissione nei locali della sede sociale;
- Fax inviato a ciascuno degli associati;
- E-mail inviata a ciascuno degli associati;
- Pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione o sul profilo Facebook o sulla pagina Twitter dell'Associazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente e in sua sostituzione il Vice-Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro otto giorni dalla data della richiesta.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Nella fase costituente del Comitato il Consiglio direttivo viene eletto dai Soci Fondatori. In seguito il Consiglio Direttivo verrà eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima della adunanza.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario, scelto fra i presenti, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- b) deliberare sui programmi di attività
- c) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- i) designare eventuali collaboratori/trici , anche tra persone estranee al comitato per le attività sociali

ART. 19

Il Consiglio, nel caso del venir meno della maggioranza dei membri, non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

In questo caso il Presidente e in sua sostituzione il Vice-Presidente debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il suo mandato ha la durata di 2 anni, rinnovabile.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale

Art. 21

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro dei verbali dell'Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, Libro dei verbali del Collegio Sindacale, Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

L'Associazione potrà rendere noti ai soci i documenti societari anche tramite l'utilizzo del mezzo informatico (e-mail, pubblicazione sul sito dell'Associazione ecc.).

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, nel rispetto delle specifiche modalità e dei termini di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Foro competente

ART. 24

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Modena

Norma finale

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili,

le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

